



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI CERVI"

Sede direzione Via Monte Generoso,5

1. 20812 LIMBIATE (MB) - Tel. 0299097421- 029960677

C.F. 91132080150COD.MIN. MBIC8GA00A cod. univoco **UF5AEK**

MBIC8GA00A@istruzione.it - MBIC8GA00A@pec.istruzione.it - sito: www.iccervilimbiate.gov.it



Circolare n. 62

Limbiate, 12/06/2023

Ai genitori degli alunni di classe terza scuola Secondaria di I Grado

Ai docenti scuola Secondaria di I Grado

Atti

Sito web

Oggetto: CRITERI ASSEGNAZIONE VOTO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ESAME DI STATO I° CICLO DI ISTRUZIONE

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è regolato da una dettagliata normativa di cui sono elencati i principali riferimenti:

- LEGGE 13 LUGLIO, n. 107, contenente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62, norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741, concernente l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742, concernente le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e i modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado;
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865: indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- NOTA INFORMATIVA MIM 07 febbraio 2023 n. 4155, concernente l'Esame di Stato conclusivo del I° ciclo di istruzione;
- DELIBERA del Collegio dei Docenti di ordine - scuola Secondaria di I grado - del 16 maggio 2023 n. 2.

Come stabilito nell'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, così come richiamato nella Nota informativa n. 4155 del 07 febbraio 2023 del MIM, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. La valutazione dell'ammissione dell'alunno/a è il risultato di un processo valutativo, effettuato collegialmente dal Consiglio di Classe e comprensivo dei livelli raggiunti negli apprendimenti disciplinari a conclusione del percorso scolastico triennale.

Nel rispetto del quadro normativo di riferimento e dei criteri deliberati dal Collegio docenti, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione/non ammissione all'Esame di Stato eseguendo una media ponderata così formulata:

1. la media dei voti del primo anno 30%
2. la media dei voti del secondo anno 30%
3. la media dei voti del terzo anno 40%

Il voto di ammissione assume un peso significativo ai fini del calcolo del voto finale dell'esame che deriverà, quindi, dalla media arrotondata all'unità superiore (per frazioni pari o superiori a 0,5) tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio. Si ricorda che, in base al D.M. n.741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi, senza utilizzare frazioni decimali e che la media va calcolata escludendo dal calcolo della media stessa il giudizio di IRC o attività alternativa all'IRC e il giudizio di comportamento.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Maria Giuseppa Bizzarro

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
Cartaceo e la firma autografa